

Risarcimento danni rca, incompetenza territoriale

martedì 22 maggio 2012



Luogo dell'adempimento, obbligazioni pecuniarie e risarcimento del danno – nota a sentenza GdP Novara del 30.4.12 (Giovanni Ciccimarra)

Risarcimento danni Rca Eccezione di incompetenza territoriale

LUOGO DELL'ADEMPIMENTO OBBLIGAZIONI PECUNIARIE E RISARCIMENTO DEL DANNO

Nota a Giudice di Pace Novara, sentenza 30.04.2012 (*)

di

Giovanni Ciccimarra
Avvocato

Capita a volte di doversi confrontare con sentenze che vengono salutate come assolutamente innovative e di accorgersi, dalla lettura del provvedimento, come tale portata evolutiva sia piuttosto da attribuirsi all'esegesi dell'interprete.

Con una recente sentenza del 30/04/2012, il Giudice di Pace di Novara si è trovato ad esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti dalla circolazione stradale, dalla compagnia assicuratrice tempestivamente costituitasi in giudizio.

La vicenda, simile a tante altre che possono essere incontrate quotidianamente nelle nostre aule di giustizia, vedeva la parte attrice intentare causa per ottenere il ristoro di danni che asseriva ad essa provocati a seguito di un sinistro della strada. Contumaci gli altri convenuti, si costituiva la compagnia d'assicurazione evocata in giudizio, spiegando in prima istanza eccezione di incompetenza per territorio.

La questione viene affrontata e risolta dal giudicante con stringata motivazione affermando che «L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta è infondata. L'art. 20 cpc in tema di diritti di obbligazione prevede tra i fori alternativamente competenti il foro del luogo ove il danno si è verificato e quello del luogo ove l'obbligazione deve essere adempiuta. Trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro, ai sensi dell'art. 1182 comma 3 cpc l'obbligazione dovrà essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, vale a dire Novara ove l'attrice risiede. Trattandosi di foro alternativo, il Giudice di Pace di Novara è competente in quanto forum destinatae solutionis».

Va premesso che, fino al 2006, in ipotesi di litisconsorzio necessario, sussisteva un orientamento giurisprudenziale di legittimità assolutamente consolidato, in ragione del quale «l'eccezione sollevata da uno soltanto dei convenuti [...] resta priva di effetti nei confronti di tutti ed anche dello stesso convenuto che l'ha sollevata, in ragione della incontestabilità della competenza "ratione loci" del giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto, ancorché lo stesso sia rimasto contumace, l'eccezione, attesa la natura dispositiva della predetta eccezione ed in conseguenza del carattere inscindibile della causa»(1).

Su tale diritto vivente è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza 08.02.2006 n° 41 (2), dichiarando «l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti».

Ad avviso della consulta, infatti, «costituisce palese violazione del precetto per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» ritenere inefficace l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per ciò solo che essa è sollevata da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile».

Nel decidere tale questione la Corte, sostanzialmente, ha stabilito che, nel conflitto tra convenuti che aderiscono, anche implicitamente, alla competenza territoriale indicata dall'attore, e convenuti che, viceversa, contestano il foro prescelto, va data prevalenza agli interessi di questi ultimi attraendo l'intero giudizio nell'ambito del foro legale, dal quale non può essere distolto il convenuto che con la sua eccezione lo invochi.

Conseguentemente, a partire da tale momento ogni possibilità per l'attore di intervenire nella determinazione del foro

deve ricollegarsi alla possibilità di fare ricorso, oltre che al foro delle persone fisiche e/o giuridiche di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., anche agli ulteriori fori alternativi previsti dal successivo art. 20 c.p.c. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).

In particolare, ai fini che ci occupano, riveste particolare interesse il cd. "*forum destinatae solutionis*", cioè del luogo in cui l'obbligazione, ovvero il contratto, va adempiuta, materia regolata appunto dall'art. 1182 c.c. che così prevede:

«1. *Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.*

2. *L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.*

3. *L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione è ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.*

4. *Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.»* va eseguito presso il domicilio del debitore, salvo che l'obbligazione da adempiere non appartenga ad una delle fattispecie (consegna di cosa certa e determinata, obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro) indicate ai commi precedenti.

Si pone pertanto il problema di determinare l'esatta portata dell'espressione "obbligazione avente per oggetto una somma di danaro", onde comprendere se la stessa possa identificare anche le prestazioni risarcitorie ex art. 2043 cod.civ..

Ed, in effetti, la S.C., sin dalla risalente decisione 8 maggio 1967, n. 921, ha fissato il principio secondo cui devono considerarsi pecuniarie tutte quelle obbligazioni per le quali il titolo già indichi espressamente l'ammontare del debito, ovvero per la quale l'importo dovuto può essere calcolato mediante semplici calcoli aritmetici.

Conseguentemente, il menzionato comma 3 della norma in commento non troverebbe applicazione alle obbligazioni aventi ad oggetto il risarcimento del danno, contrattuale ed extracontrattuale, ed in generale a tutte le obbligazioni di valore e non di valuta, le quali per questo verranno invece ad essere regolate dall'ultimo comma dell'art. 1182 cod. civ., che fa riferimento al domicilio del debitore.

Né va sottaciuto che in quasi tutte le pronunce della Cassazione risulta sempre presente proprio l'esigenza di evitare abusi da parte dei creditori, ed anzi con particolare riferimento all'art. 20 c.p.c. in tema di individuazione del giudice competente per territorio.

Alla stregua del consolidato orientamento che precede, pertanto, non può essere condivisa la decisione del Giudice di Pace di Novara in commento. La competenza territoriale, infatti, laddove venga richiesto in giudizio il risarcimento di danni, va verificata, anche per ciò che riguarda il *forum destinatae solutionis*, alla stregua del domicilio del debitore, con il quale va identificato il luogo dell'adempimento.

A riprova di quanto affermato, si legga quanto affermato dalla S.C. in una recente decisione: «*Costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto, cioè, fin dalla sua costituzione, la prestazione di una determinata somma di danaro, ed il cui ammontare sia, quindi, già fissato al momento in cui l'obbligazione sia venuta in essere. Ne deriva che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e la scadenza, mentre qualora tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore ai sensi dell'ultimo comma della norma sopra indicata, non trattandosi di credito liquido ed esigibile (Cass. 28.3.2001 n. 4511; Cass. 25.3.1997, n. 2591; Cass. 9.12.1995 n. 12629, Cass. 17.11.72 n. 3422, 26.1.72 n. 183, 24.4.71 n. 1189)» (3).*

Meritevoli di interesse appaiono, in particolare, alcune osservazioni della Cassazione in ordine alla ratio che consente di distinguere.

Ad avviso della Corte, infatti, le ragioni che consentono al creditore di pretendere l'adempimento presso il proprio domicilio per le sole obbligazioni che abbiano per oggetto somme liquide ed esigibili sono da rinvenire «*nel fatto che il debitore è in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l'obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta, ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare; con la conseguenza che, negli altri casi, riprende la regola generale che stabilisce il principio che l'obbligazione deve considerarsi querabile*

Anche alla stregua di tali considerazioni, viene pertanto confermato l'orientamento, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui, **laddove il debito sia illiquido** e da determinare «*il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo* (Cass. 28.3.2001 n. 4511; Cass. 25.3.1997, n. 2591; Cass. 9.

12.1995 n. 12629)».

Napoli, maggio 2012

Avv. Giovanni Ciccimarra

(1) Cfr. Cass. Civ., 4 ottobre 2004, n. 19802 in Foro it., Rep. 2004, voce Competenza civile n. 121

(2) Corte cost. 08-02-2006, n. 41, in Foro It. 2006, I, 973

(3) Cfr. Cass. Civ., sez. VI, sentenza 12.10.2011 n° 21000,

(*) La sentenza è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=18214>)

Altre pubblicazioni dell'Avv. Ciccimarra presenti su IUS SIT >>>

Documenti correlati

CERCA nel sito :

COMPETENZA PER TERRITORIO >>>

Cerca anche nel vecchio Archivio >>>

incompetenza per territorio

Chiudi finestra